

BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI PRE, POST E DOPOSCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso potrà essere integrato o modificato in ragione degli esiti della co-progettazione]

L'anno 2026, il giorno.....del mese di.....presso la sede del Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90, Cascina sono presenti i signori

Dott. _____, nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90 P.IVA 00124310509,

e

Dott. _____ in qualità di Rappresentante Legale _____

Premesso che:

- con determinazione n. _____ si è proceduto all'approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore così come individuati dal D.Lgs. 117/2017 per la partecipazione ad un procedimento di co-progettazione per la definizione delle attività di pre, post e doposcuola da attuare presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del proprio territorio;

- a seguito dell'istruttoria svolta dalla Commissione comunale nominata con determinazione n.____è stato costituito il tavolo di co-progettazione al fine di definire e progettare le attività di pre, post e doposcuola da realizzare nelle scuole;
- a conclusione degli incontri del Tavolo tecnico di co-progettazione tenutisi nelle seguenti date: _____, _____è stato redatto il progetto finale partecipato e condiviso e declinate le attività da realizzare sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione.

Tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie così come emerse nel corso del procedimento, tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti come sopra indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 _ OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un progetto di pre, post e doposcuola nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2026/2027. Tale progetto è finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica, a garantire a tutte le bambine e bambini del territorio comunale uguali opportunità e supportare le famiglie con figli minori nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Le azioni del presente progetto sono inoltre volte alla promozione del successo formativo delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi del territorio integrando momenti di dialogo e socializzazione con momenti di attività di aiuto scolastico ed effettuazione di compiti nell'ambito del doposcuola.

L'Amministrazione Comunale intende offrire, altresì, uno spazio nel quale i bambini e le bambine possano esprimersi con la propria personalità, per iniziare e costruire un cammino che preveda il rispetto e la solidarietà verso l'altro così da gettare le basi per una società più aperta e inclusiva.

Le attività consistono nell'accoglienza, vigilanza degli alunni e delle alunne e realizzazione di attività ludico-didattiche, oltre che scolastiche, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio come di seguito indicato:

Per il servizio di **pre scuola:**

Scuola Infanzia "Panda" di Cascina
Scuola Infanzia "Montessori" di San Frediano a Settimo
Scuola Infanzia "Rodari" di San Casciano
Scuola Infanzia "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di San Frediano
Scuola Infanzia "Deledda" di Musigliano
Scuola Infanzia "Favilla" di Titignano
Scuola Primaria "G. Galilei" di Cascina
Scuola Primaria "B. Ciari" di Cascina
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" di Latignano
Scuola Primaria "G. Pascoli" di S. Frediano
Scuola Primaria "U. Cipolli" di S. Casciano
Scuola Primaria "D. Alighieri" di S. Lorenzo a Pagnatico
Scuola Primaria "R. Fucini" di Casciavola
Scuola Primaria "Giovanni XXIII" di Zambra

Scuola Primaria "Don Gnocchi" di S. Lorenzo alle Corti
Scuola Primaria "S. Francesco d'Assisi" di Titignano
Scuola Primaria "C. Collodi" di Musigliano
Scuola Secondaria di primo grado "Duca d'Aosta" di San Frediano (da attivare solo nei casi in cui lo scuolabus arrivi prima delle lezioni e occorre garantire la sorveglianza per gli utenti)
Scuola Secondaria di primo grado "L. Russo" di Navacchio (da attivare solo nei casi in cui lo scuolabus arrivi prima delle lezioni e occorre garantire la sorveglianza per gli utenti)
Scuola Secondaria di primo grado "G. Pascoli" di Cascina (da attivare solo nei casi in cui lo scuolabus arrivi prima delle lezioni e occorre garantire la sorveglianza per gli utenti)

Per il servizio di **post-scuola**:

Scuola Primaria "G. Pascoli" di S. Frediano solo le classi che non hanno rientro pomeridiano
Scuola Primaria "U. Cipolli" di S. Casciano
Scuola Primaria "D. Alighieri" di S. Lorenzo a Pagnatico solo le classi che non hanno rientro pomeridiano
Scuola Primaria "R. Fucini" di Casciavola solo le classi che non hanno rientro pomeridiano
Scuola Primaria "Don Gnocchi" di S. Lorenzo alle Corti solo le classi che non hanno rientro pomeridiano
Scuola Primaria "S. Francesco d'Assisi" di Titignano solo le classi che non hanno rientro pomeridiano

Scuola Primaria "C. Collodi" di Musigliano solo le classi che non hanno rientro pomeridiano
--

Le attività di pre e post scuola si svolgeranno in un periodo compreso, indicativamente, tra settembre 2026 e giugno 2027, secondo il calendario scolastico della Regione Toscana e le indicazioni degli istituti comprensivi, dal lunedì al venerdì (per le scuole che sono aperte anche il sabato verrà fatta una successiva valutazione).

Gli alunni potenzialmente coinvolti nel pre e post scuola sono circa 170.

Il soggetto partner dovrà impegnarsi a garantire la presenza degli/delle operatori/operatrici dedicati/e all'accoglienza, sorveglianza e intrattenimento dei bambini e delle bambine con attività ludico-ricreative da un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 45 minuti antecedenti e successivi allo svolgimento delle lezioni.

Le attività saranno realizzate dagli/dalle operatori/operatrici negli spazi individuati dalla scuola.

Gli operatori prenderanno in consegna gli alunni/le alunne dai genitori o dal personale dello scuolabus e ne saranno responsabili sino al termine delle attività coincidenti con il loro affidamento al personale scolastico.

Il rapporto operatore/bambino sarà di **1 operatore/operatrice ogni 15-20 bambini/e** (il rapporto educatore/bambino potrà essere diverso in presenza di certificazioni L. 104/92).

Il soggetto partner dovrà inoltre garantire l'accoglienza e la sorveglianza degli utenti del trasporto, senza oneri per le famiglie, nei plessi scolastici in cui gli scuolabus comunali arrivano - per esigenze organizzative - prima dell'inizio delle lezioni o dopo la loro conclusione.

Il servizio non sarà attivato con un numero di iscritti/e inferiore a 8 (per ogni scuola).

Per il servizio di doposcuola:

Scuola Primaria "U. Cipolli" di S. Casciano
Scuola Primaria "D. Alighieri" di S. Lorenzo a Pagnatico (scuola non a tempo pieno ma con n. 2 giorni di rientro settimanale)
Scuola Primaria "R. Fucini" di Casciavola
Scuola Primaria "Don C. Gnocchi" di S. Lorenzo alle Corti (scuola non a tempo pieno ma con n. 4 giorni di rientro settimanale)
Scuola Primaria "S. Francesco d'Assisi" di Titignano
Scuola Primaria "C. Collodi" di Musigliano scuola non a tempo pieno ma con n. 1 giorno di rientro settimanale)

Alla luce dell'esperienza degli anni precedenti, all'interno del doposcuola dovrà essere dedicato uno spazio giornaliero alla realizzazione di attività, progetti e/o laboratori che abbiano come finalità la conoscenza delle tematiche ambientali, la prevenzione del bullismo, l'educazione alla gentilezza e all'ascolto e lo sviluppo dell'attenzione sui diritti dei bambini e delle bambine.

Il rapporto operatore/bambino dovrà essere il seguente (precisando che nei casi di bambini/e con disabilità dovrà essere garantita la presenza aggiuntiva di un operatore/operatrice indipendentemente dal numero di bambini/e iscritti/e):

- di **1 operatore/operatrice ogni 14 bambini/e** nelle scuole in cui è previsto il tempo pieno in alcune classi e pertanto è presente anche il personale scolastico;
- di **2 operatori/operatrici** nelle scuole dove non sussiste ulteriore presenza di personale scolastico indipendentemente dal numero di bambini/e iscritti/e al doposcuola.

Le attività non saranno realizzate con un numero di iscritti/e inferiore a 8 (per ogni scuola).

SERVIZIO REFEZIONE

La preparazione e la consegna dei pasti saranno svolti, per coloro che lo richiedano, dalla

società che gestisce il servizio di refezione così come lo sporzionamento e la distribuzione del pasto, oltre alla fornitura del materiale a perdere e di tutto l'occorrente per lo svolgimento del servizio.

Sarà, invece, a carico del soggetto partner la sorveglianza dei bambini e delle bambine durante il pasto così come la pulizia e sanificazione dei locali a fine servizio di refezione e pulizia cestini.

ART. 2 _ RISORSE ECONOMICHE DELLA CO-PROGETTAZIONE

Il Comune metterà a disposizione delle risorse economiche volte al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di cui alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro delle Politiche sociali.

La compartecipazione economica del Comune di Cascina alla realizzazione dell'intero progetto è stimata in un contributo massimo pari a € 88.500,00 per l'anno scolastico 2026/2027.

Il soggetto partner metterà a disposizione l'importo di € _____ , a titolo di compartecipazione, secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pari a non meno del 10% dell'importo totale del contributo.

Al momento della sottoscrizione della convenzione sarà erogato un anticipo pari al 30% dell'importo relativo ad ogni anno scolastico al fine di facilitare l'inizio delle attività.

Tale anticipo dovrà essere rendicontato nel mese di gennaio 2027.

La rendicontazione economica delle attività dovrà essere sempre accompagnata dalla rendicontazione tecnica del periodo di riferimento, dovrà essere debitamente sottoscritta dal/dalla legale rappresentante o dai/dalle legali rappresentanti in caso di raggruppamento, e corredata dalle copie dei giustificativi quietanzati a dimostrazione della spesa sostenuta.

Nel caso si riscontri una differenza tra il progetto presentato e quello effettivamente

realizzato, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto (differenza tra previsione di spesa e rendicontazione finale).

Non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

Ai fini della liquidazione delle spettanze dovrà essere presentata relativa nota di addebito corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e quietanzate.

Il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della nota di addebito, previa la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della conformità e regolare realizzazione delle attività previste e previa acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), se dovuto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito, ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento delle verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine.

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il soggetto partner è tenuto ad assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine comunica che il conto dedicato è il seguente _____

Il soggetto partner stabilisce, inoltre, le ***quote di partecipazione*** alle attività che saranno di propria spettanza così come le ***quote di iscrizione***.

ART. 3 _ AVVIO E DURATA DEL PROGETTO

La convenzione ha validità settembre 2026-giugno 2027. In particolare il progetto dettagliato all'art. 1 ha durata di 1 anno scolastico: anno 2026/2027. Dalla data di comunicazione di assegnazione del progetto al soggetto partner questo potrà prendere contatti con i soggetti coinvolti al fine di organizzare le attività nelle scuole del territorio. Le attività di pre, post e doposcuola inizieranno indicativamente nel mese di settembre secondo il calendario scolastico della Regione Toscana e le indicazioni degli istituti comprensivi del territorio.

ART. 4_ PERSONALE

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una professionalità adeguata alle attività indicate nel progetto.

Il soggetto partner dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

La professionalità e la motivazione del lavoro di tutta l'équipe, sono ritenuti elementi imprescindibili per la buona riuscita dei medesimi.

Il soggetto partner, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

All'avvio delle attività dovrà essere presentato l'elenco dei volontari e del personale impiegato suddiviso per attività pre, post e doposcuola anche al fine di espletare i controlli previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 _ VERIFICHE E MONITORAGGIO

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

Inoltre il soggetto partner dovrà redigere un report semestrale o partecipare ad incontri, se richiesti dal Responsabile del Servizio del Comune di Cascina, circa l'andamento delle attività.

I controlli potranno essere svolti a mezzo del personale del Comune di Cascina attraverso rilevazione presso gli utenti o con altre modalità.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità al soggetto partner. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente convenzione.

ART. 6 _ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO PARTNER E DEL COMUNE

La realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione viene effettuata dal soggetto partner (o dal raggruppamento costituito a mezzo di **“patto informale di collaborazione”**) a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Il Comune è sollevato da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto del soggetto partner. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

Il soggetto partner risponde interamente per ogni difetto dei materiali ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico del soggetto partner l'adozione, nell'esecuzione delle attività co-progettate, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale volontario e impiegato, degli utenti e dei terzi.

Il soggetto partner, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri volontari e dipendenti, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

Il soggetto partner è tenuto a garantire ai volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della presente convenzione.

Il soggetto partner inoltre è tenuto a garantire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di € _____ a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione da consegnare in copia contestualmente alla firma della stessa.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

Nel caso il soggetto partner si avvalga di personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto dei CCNL di categoria e delle disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

Il soggetto partner si impegna a svolgere le attività come richiesto nell'avviso, dettagliato nel progetto definito a seguito delle sedute di co-progettazione e allegato alla presente.

Il Comune di Cascina si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal soggetto partner ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività oggetto di convenzione.

Il soggetto partner, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

ART. 7 _ MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Modifiche alla presente convenzione potranno essere concordate tra le parti previa sottoscrizione di apposito atto scritto.

ART. 8 _ RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Le parti possono recedere dalla presente convenzione a seguito di richiesta scritta e motivata da presentare almeno 30 giorni prima, senza oneri a carico del Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute dal soggetto partner fino a quel momento, con i limiti e le modalità di cui all'art. 4.

Possono causare risoluzione della presente convenzione e pertanto la revoca del contributo le seguenti fattispecie:

- impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con il soggetto partner e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e/o dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi inadempienze nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri inosservanza rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a contestarla per iscritto con fissazione di un termine di 7 giorni per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 9 _ CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

ART. 10 _ SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto partner tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

ART. 11_ TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento ai sensi del GDPR n. 679/2016 "Regolamento europeo sulla privacy e protezione dei dati." Ai sensi del GDPR 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018. I dati forniti al Comune di Coriano in occasione della partecipazione al procedimento di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 D. Lgs 117/2017 saranno raccolti presso l'Amministrazione comunale per le finalità di gestione della procedura e, per quanto riguarda l'ente selezionato, saranno trattenuti anche successivamente per le finalità dipendenti dal rapporto medesimo.

Per il Comune Di Cascina

Per il Soggetto Partner

-